

Statuto della
ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL COLLEGIO EINAUDI ETS

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2026

Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita in Torino, ai sensi del D.Lgs 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), la “Associazione Alumni del Collegio Einaudi ETS”.

L'acronimo “ETS” sarà spendibile solo a seguito e in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'eventuale spostamento della sede indicata nell'Atto Costitutivo in un diverso luogo all'interno del Comune di Torino non richiede modifiche né al presente Statuto né all'Atto Costitutivo stesso. Esso deve essere in ogni caso notificato entro 30 giorni agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'Associazione Alumni del Collegio Einaudi (di seguito, “Associazione”) si propone di riunire tutte le persone che sono state titolari di posto di studio presso il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi (di seguito, “Collegio”), coloro che hanno avuto un legame significativo con esso e quanti si riconoscono nello Statuto e nelle finalità dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obiettivo di sviluppare, consolidare e valorizzare la comunità degli Ex Allievi, favorendo il mantenimento e l'arricchimento dei rapporti di amicizia e collaborazione sviluppati durante il percorso collegiale, nonché di sostenere la crescita accademica, professionale e personale dei suoi Soci. Essa ambisce inoltre ad avere un impatto positivo sulla società nel suo complesso, promuovendo i valori che caratterizzano la comunità formata da Allievi ed Ex Allievi.

L'Associazione opera in spirito di collaborazione con il Collegio, promuovendo iniziative comuni, nel rispetto dei propri principi e obiettivi statutari.

L'Associazione effettua le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera D);
- b) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera G);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore (art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera I);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera K);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera U).

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, in via principale, ma non tassativa o esaustiva, di:

- a) favorire la connessione tra gli Ex Allievi, conservando e rafforzando la rete di contatti e promuovendo lo scambio di conoscenze, esperienze e opportunità professionali;
- b) facilitare l'inserimento e lo sviluppo professionale dei Soci attraverso iniziative di varia natura tra cui, ad esempio, eventi, mentoring, networking e attività di formazione continua;
- c) organizzare e promuovere attività culturali, professionali, formative, educative, ricreative e sportive;
- d) collaborare allo sviluppo e all'ampliamento delle attività e dei servizi a favore degli Allievi del Collegio, anche attraverso iniziative di sostegno materiale, nel rispetto della normativa sugli Enti del Terzo Settore, nonché mediante il coinvolgimento degli stessi nelle attività associative, per favorire la continuità della comunità collegiale nell'Associazione;
- e) promuovere l'immagine e il valore della comunità degli Allievi e degli Ex Allievi del Collegio a livello

locale, nazionale e internazionale;

- f) istituire riconoscimenti e premi, anche di natura economica, per valorizzare l'eccellenza accademica e professionale all'interno della comunità;
- g) organizzare eventi aperti a tutti che coinvolgano altre associazioni o gruppi informali di persone;
- h) organizzare attività di beneficenza verso terzi.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017. L'effettuazione di tali attività dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo; inoltre, il Consiglio Direttivo dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

Tutte le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore dei propri Soci, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 3 - SOCI

L'Associazione si rivolge a coloro che ne condividono i valori e gli scopi. Si diventa Soci previo versamento della quota sociale e contestuale presentazione della domanda di ammissione, che deve essere approvata secondo le modalità definite nell'art. 7 del presente Statuto.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della stessa, presentare ricorso e chiedere che si pronunci sull'istanza l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima seduta utile. Le modalità per la presentazione del ricorso sono le stesse richiamate nel successivo art. 4 nel caso di ricorso avverso l'espulsione.

Tra i Soci possono essere individuati:

- a) Soci Benemeriti, nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano dato un rilevante contributo, sotto qualsiasi forma, alla realizzazione delle finalità statutarie dell'Associazione o che si siano distinti per atti di particolare munificenza in favore dell'Associazione;
- b) Soci Onorari, nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che abbiano dato lustro alla comunità degli Ex Allievi per i loro meriti culturali, artistici, scientifici, professionali, sociali o imprenditoriali.

I Soci godono di pari diritti e doveri e possono:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nonché accedere ai servizi offerti dalla stessa, ricevendone adeguata comunicazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;
- c) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi Associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- d) consultare i Libri Sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo (che è tenuto a fornire riscontro entro sessanta giorni).

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto dell'Associazione, i suoi regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, mantenendo sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- b) pagare la quota associativa nei termini stabiliti.

Il mancato versamento della quota associativa comporta la momentanea perdita dei diritti connessi allo status di Socio.

La quota sociale è un contributo periodico destinato esclusivamente al sostegno economico dell'Associazione: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo decesso, recesso o espulsione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione di un Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di prolungata morosità o altra giusta causa, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. Tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci e deve essere comunicato al Socio dichiarato espulso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a uno degli indirizzi dell'Associazione riportati nel RUNTS o, in assenza di iscrizione al RUNTS, sul sito web dell'Associazione.

Articolo 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione (di seguito, “Organi Sociali” o “Organi Statutari”) sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Revisore dei Conti;
- f) Collegio dei Probiviri;
- g) Componenti del Comitato Esecutivo, se nominati per specifiche funzioni.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

In base all'art. 36 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci (fatto salvo che la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Per il conferimento di incarichi retribuiti a professionisti esterni alle cariche sociali è in ogni caso necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Revisore dei Conti e componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Collegio o dipendente dello stesso.

Tutti i componenti degli Organi Statutari sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con l'iscrizione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ogni Socio, presente o rappresentato per delega, ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, che la presiede e vigila sulla regolarità delle votazioni. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta o telematica a tutti i Soci, da inviare almeno venti giorni prima dell'adunanza. Tale comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente. In caso di assenza contestuale di Presidente e Vicepresidente, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti con diritto di voto, se annullare la seduta o tenerla ugualmente: in tal caso, l'Assemblea stessa elegge con voto palese e turno unico il Socio che presiede la seduta (in caso di parità prevale il più anziano).

In caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente designa un altro soggetto che ne svolge la funzione; tale designazione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea può tenersi in un luogo fisico, in forma telematica o in modalità ibrida, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Lavori Assembleari approvato dall'Assemblea dei Soci, purché:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, con tecniche o strumenti che consentano l'identificazione del votante e, ove previsto, la segretezza del voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci in regola con il versamento della quota associativa. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio con diritto di voto, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

A ciascun Socio presente non possono essere conferite più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita a:

- a) componenti del Consiglio Direttivo;
- b) componenti del Collegio dei Probiviri;
- c) Revisore dei Conti;
- d) dipendenti e collaboratori retribuiti dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo;
- c) approva l'eventuale variazione delle quota associativa annuale;
- d) elegge ed eventualmente revoca i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- e) elegge ed eventualmente revoca il Revisore dei Conti;
- f) elegge ed eventualmente revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) procede, su proposta del Consiglio Direttivo, alla nomina dei Soci Onorari;
- i) ratifica l'eventuale espulsione di Soci proposta dal Consiglio Direttivo;
- j) approva il Regolamento dei Lavori Assembleari;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su tutte le altre proposte e argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto presenti al momento della votazione.

Si specifica che, in tutto il testo, salvo diversa indicazione, la maggioranza si intende raggiunta quando i voti favorevoli sono superiori alla metà dei presenti votanti inclusi gli astenuti (maggioranza semplice), mentre la maggioranza assoluta si intende raggiunta quando i voti favorevoli sono pari a più della metà degli aventi diritto al voto (inclusi gli assenti).

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti è richiesta una maggioranza qualificata superiore ai due terzi dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o dal Revisore dei Conti o da un quinto dei Soci. In riferimento alle deleghe, si applicano le medesime limitazioni previste per l'Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio con diritto di voto, di almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione di almeno un quarto degli stessi. In tal caso, l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto presenti in prima convocazione e a maggioranza dei due terzi dei Soci con diritto di voto presenti in seconda convocazione.

Per le delibere inerenti a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

Il Presidente è tenuto a rendere disponibili ai Soci le delibere e i bilanci approvati dall'Assemblea Ordinaria o

Straordinaria, mediante comunicazione scritta, telematica o pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, dura in carica tre anni a decorrere dalla prima riunione successiva all'elezione dei componenti espressione dell'Assemblea e assolve funzioni di indirizzo e controllo delle attività dell'Associazione. Esso è composto da:

- a) un minimo di tre a un massimo di cinque Soci eletti dall'Assemblea (si considerano eletti i candidati, fino ad un massimo di cinque, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze);
- b) un Socio nominato dalla Fondazione Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi, designato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) un Socio nominato dalla Fondazione Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi, designato dal Consiglio Studentesco.

In tal modo, si assicura che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sia eletta dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 e dell'art. 2382 del Codice Civile.

Qualora non sia possibile eleggere in sede di Assemblea almeno tre Consiglieri, le elezioni per tale organo si ritengono nulle. In tal caso, il Presidente convoca una nuova Assemblea e tutti gli Organi Statutari elettivi in carica prima dell'Assemblea si intendono prorogati fino alla nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 2382 del Codice Civile, non può divenire componente del Consiglio Direttivo, e, se già eletta o nominata, decade dal suo ufficio, la persona interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono essere eletti o nominati componenti del Consiglio Direttivo i Soci in regola con il versamento della quota associativa; se tale requisito viene meno durante il periodo dell'incarico e non è nuovamente soddisfatto entro trentuno giorni dall'inizio dell'anno, il Consigliere decade.

Il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, da tenersi in una data compresa tra i novanta giorni antecedenti e i novanta giorni successivi alla scadenza del mandato dell'organo in carica.

Contestualmente, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione del Collegio e al Consiglio Studentesco di procedere con la nomina dei componenti di propria spettanza.

I componenti del Consiglio Direttivo, inclusi quelli nominati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Studentesco del Collegio, restano in carica fino alla prima seduta del Consiglio Direttivo successiva a nuove elezioni. Qualora entro tale data il Consiglio di Amministrazione del Collegio e il Consiglio Studentesco non abbiano ancora provveduto a designare i componenti di propria nomina, si intendono prorogati quelli in carica fino alla nuova designazione, per un massimo di centottanta giorni.

I Consiglieri possono restare in carica per un massimo di tre mandati consecutivi; a tal fine, si conteggiano i soli mandati di durata superiore ad un anno e sei mesi. I Consiglieri possono essere revocati dagli organi che li hanno designati. Decadono inoltre dall'incarico in caso di assenza a più di due riunioni consecutive o a più di tre riunioni non consecutive del Consiglio Direttivo nel corso di un esercizio sociale. I Consiglieri revocati, dimissionari o decaduti prima del naturale termine del mandato triennale sono sostituiti dagli stessi organi che li hanno inizialmente designati o, nel caso dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, dai primi dei non eletti alle ultime elezioni o, in loro mancanza, tramite nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni; l'eventuale surroga con il primo dei non eletti, anche se immediatamente operativa, è soggetta a ratifica in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile. Anche i Consiglieri di più recente nomina decadono comunque insieme all'intero Consiglio Direttivo al termine del suo mandato triennale. Il Consiglio Direttivo decade nella sua interezza nel caso di contemporanea vacanza (anche a seguito di dimissioni) di oltre la metà dei suoi componenti.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria, da svolgersi entro sessanta giorni, per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente; può inoltre revocarlo, in presenza di valide ragioni e a maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo in carica;
- b) elegge, fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Vicepresidente; può inoltre revocarlo, in presenza di valide ragioni e a maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo in carica;
- c) attua le delibere dell'Assemblea;
- d) delibera circa l'ammissione dei Soci;

- e) delibera l'ammontare della quota associativa annuale, per la cui variazione è richiesta approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria;
- f) predispone il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza e in particolare:
 - del Libro degli Associati o Libro dei Soci,
 - del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Soci,
 - del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo,
 - del Registro dei Volontari;
- h) predispone le linee generali del programma di attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) formula, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, il programma delle attività annuali e ne controlla la realizzazione;
- j) dà esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri;
- k) può disporre azioni disciplinari nei confronti dei Soci, ivi inclusa l'espulsione, soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria;
- l) predispone i regolamenti interni;
- m) approva tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- n) delibera i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano le loro attività di volontariato (erogabili solo previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 2 dello Statuto);
- o) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione;
- p) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;
- q) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano Soci e/o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- r) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, se compatibili con i principi ispiratori dello Statuto;
- s) presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta;
- t) assolve a tutti gli altri compiti che lo Statuto gli attribuisce.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad un suo componente l'esame delle domande di ammissione. L'ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel Libro dei Soci, a valle della verifica dei requisiti e della deliberazione dell'ammissione. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato all'interessato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito mediante invio di convocazione (contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta) almeno cinque giorni prima della data fissata e può validamente operare purché:

- sia presente almeno il Presidente o il Vicepresidente (o, nelle sedute successive al rinnovo del Consiglio Direttivo volte all'elezione del Presidente, il primo tra i componenti eletti dall'Assemblea);
- partecipi alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica (non computando quindi eventuali posizioni vacanti);
- almeno la metà dei presenti sia costituita da componenti eletti dall'Assemblea.

Purché in presenza di tutti i Consiglieri e del Revisore dei Conti (o previo nulla osta degli eventuali assenti), il Consiglio Direttivo può validamente operare anche in deroga all'invio tempestivo della convocazione.

Qualora il Consiglio Direttivo si riunisca in assenza del Presidente o in deroga all'invio preventivo della convocazione, può deliberare esclusivamente su questioni urgenti di ordinaria amministrazione, inclusi gli adempimenti normativi. L'urgenza deve essere motivata; in caso contrario, la seduta può essere annullata su richiesta di un Socio o di un organo statutario, con decisione del Collegio dei Probiviri.

È considerata valida la presenza anche tramite l'uso di strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento dell'identità e l'interazione con il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente). La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è personale e non possono essere conferite deleghe.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a ogni effetto ed è responsabile di ogni attività della stessa. Presiede l'Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria e il Consiglio Direttivo, di cui dispone la convocazione. Sovrintende alla promozione, alla gestione e al coordinamento dell'Associazione e all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Annualmente invia a tutti i Soci una relazione sull'andamento dell'Associazione; tale relazione è illustrata in sede di Assemblea.

Assolve a tutti gli altri compiti che il presente Statuto gli attribuisce.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, nella prima riunione successiva alla loro elezione. Questa riunione, appositamente convocata, è presieduta dal primo componente eletto dall'Assemblea (in caso di parità di voti, prevale il più anziano tra loro).

Tale riunione deve tenersi entro ventuno giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza assoluta nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il primo componente eletto dall'Assemblea convoca una nuova seduta. Se neanche in tale occasione si raggiunge la maggioranza assoluta, nella terza seduta è eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti (in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta).

Il mandato del Presidente segue quello del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente uscente (e con esso l'incarico di rappresentante legale) termina nel momento dell'elezione del suo successore, salvo in caso di decadenza o decesso.

L'elezione del Vicepresidente segue l'elezione del Presidente e si svolge secondo le medesime modalità.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. L'esercizio dei poteri vicari da parte del Vicepresidente deve essere reso noto al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vicepresidente (o, in sua vacanza, il più anziano tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea) ne assume temporaneamente le funzioni e convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per procedere ad una nuova elezione. Qualora il Consiglio Direttivo risulti decaduto nella sua interezza prima che si proceda all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente provvede agli atti necessari per procedere a nuove elezioni (e alla nomina dei membri di spettanza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Studentesco del Collegio), inclusa la convocazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione resta in carico al Presidente uscente fino all'elezione del nuovo Presidente; fino all'elezione del nuovo Presidente, l'operatività del Consiglio Direttivo è limitata all'ordinaria amministrazione.

In caso di decesso o decadenza del Presidente, il Vicepresidente assume anche la rappresentanza legale dell'Associazione fino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di vacanza del Vicepresidente, la rappresentanza legale è assunta dal più anziano tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l'assegnazione dei seguenti incarichi nell'ambito del Comitato Esecutivo:

- a) Segretario Generale, che gestisce il funzionamento della Segreteria e coadiuva il Consiglio Direttivo nella tenuta dei Libri Sociali e funge inoltre da Segretario dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tesoriere, che riscuote le quote, provvede ai pagamenti delle spese e coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci; cura inoltre, congiuntamente al Presidente, tutte le azioni contabili e le attività patrimoniali dell'Associazione;
- c) Ambasciatori, che rappresentano l'Associazione presso la comunità geografica di pertinenza, realizzano eventi e attività coerenti con le finalità statutarie e fanno da tramite per la raccolta delle iscrizioni e la riscossione delle quote, in accordo con il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;

d) ulteriori incarichi, specificati al momento dell'attribuzione.

Per l'attribuzione di tutti gli incarichi sopra citati è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che ha altresì la facoltà di revocarli.

Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, di autorizzare l'affidamento di incarichi nell'ambito del Comitato Esecutivo anche a soggetti non associati.

I componenti del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente.

Il Presidente può revocare, a sua discrezione, gli incarichi attribuiti nell'ambito del Comitato Esecutivo.

Gli incarichi sopra citati si intendono in ogni caso prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente; qualora la carica di Presidente sia vacante, la loro operatività è limitata agli atti strettamente necessari per garantire il funzionamento dell'Associazione, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria, resta in carica per tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento, il Revisore dei Conti è sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in sua mancanza, tramite nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni.

L'Assemblea elegge un nuovo Revisore dei Conti contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo, salvo nel caso in cui le elezioni di quest'ultimo siano state rinviate per l'impossibilità di eleggere almeno tre Consiglieri.

Il Revisore dei Conti vigila sull'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione e verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti cura autonomamente la tenuta del proprio Libro delle Deliberazioni (parte dei Libri Sociali dell'Associazione).

Articolo 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento, i componenti del Collegio dei Probiviri sono sostituiti dai primi dei non eletti alle ultime elezioni o, in loro mancanza, tramite nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni.

L'Assemblea elegge un nuovo Collegio dei Probiviri contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo, salvo nel caso in cui le elezioni di quest'ultimo siano state rinviate per l'impossibilità di eleggere almeno tre Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a tentare la conciliazione di eventuali controversie tra i Soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Può inoltre fornire al Consiglio Direttivo pareri circa dubbi interpretativi concernenti le disposizioni dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni qual volta si renda necessario.

Il Collegio dei Probiviri cura autonomamente la tenuta del proprio Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni (parte dei Libri Sociali dell'Associazione).

Qualsiasi controversia tra i Soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, riguardante i rapporti sociali o l'interpretazione ed esecuzione dello Statuto - salvo quelle escluse per legge - può essere risolta mediante arbitrato. L'arbitrato è secondo diritto e affidato a un Collegio Arbitrale di tre membri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. Se le parti lo concordano, la controversia può essere risolta con arbitrato rapido da un Arbitro unico designato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino.

Articolo 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione, ed è costituito da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- c) erogazioni liberali di Soci e di terzi, incluse quelle derivanti da attività di raccolta fondi per finanziare le attività di interesse generale;
- d) contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri enti pubblici e privati;

- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- g) diritti reali di godimento di beni altrui;
- h) proventi ovvero rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare il bilancio consuntivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo è inviato via email ai Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 - DURATA E LIQUIDAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea Straordinaria, che provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione. La devoluzione del patrimonio residuo deve essere effettuata preferibilmente in favore di altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe e, in ogni caso, a norma dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI

A complemento del presente Statuto, l'Associazione può adottare uno o più regolamenti interni che ne disciplinino l'amministrazione e le attività.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non disciplinato, le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al termine dell'Assemblea Straordinaria che lo approva, salvo il cambio di denominazione da "Associazione Alumni del Collegio Einaudi" a "Associazione Alumni del Collegio Einaudi ETS", efficace solo in costanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Altri ETS".

Il Presidente dell'Associazione provvede, entro quaranta giorni dall'approvazione del presente Statuto, a presentare la domanda di iscrizione al RUNTS e ad adempiere a tutti gli altri obblighi normativi nei tempi e nelle modalità previsti.